

PROVVEDIMENTO Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

9 maggio 2024

Le Commissioni riunite II giustizia e XII affari sociali hanno approvato in seconda lettura, senza modificazioni, il [testo unificato](#) delle proposte di legge [536](#), 891 e 910, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura nella seduta del [6 settembre 2023](#), è stato oggetto di ulteriori modificazioni apportate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che ha proceduto alla sua approvazione nella seduta del [22 febbraio 2024](#).

Secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame del provvedimento ha ad oggetto **"soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti"**.

A tal fine si segnala che le modifiche apportate dal Senato della Repubblica hanno interessato:

- l'**articolo 1**, per l'aggiornamento al bilancio 2024-2026 delle disposizioni finanziarie, la soppressione del riferimento al servizio di coordinamento pedagogico e la specificazione che il dirigente scolastico è tenuto ad applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo nell'esercizio delle sue funzioni);
- l'**articolo 2**, per modificare parzialmente la procedura relativa alle misure rieducative rivolte ai minorenni dalla condotta irregolare;
- l'**articolo 3**, per l'inserimento della locuzione "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi" nell'ambito della delega conferita al Governo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Contenuto del provvedimento

Il testo unificato in commento reca disposizioni in materia di **prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**.

In particolare, il provvedimento, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il **perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo**, incrementando le risorse a disposizione per **campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione**, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle regioni, di **servizi di sostegno psicologico**, nonché l'obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle **misure coercitive non penali** che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un **percorso di mediazione** o un **progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa**, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere **temporaneo**).

L'art. 3 reca una **delega legislativa al Governo** per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

L'art. 4 istituisce la «**Giornata del rispetto**», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno **20 gennaio**. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'**emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza**.

L'art. 6 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Per approfondimenti sul provvedimento, si consulti il [dossier](#) del Servizio Studi.